

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 8860 Anno 2018**

**Presidente: GALLO DOMENICO**

**Relatore: SGADARI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 08/02/2018**

## **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Condorelli Orazio, nato a Catania il 03/01/1958,

avverso la sentenza del 17/09/2015 della Corte di Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Rosario Arena, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 4 novembre 2013 che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione a due distinte ipotesi di ricettazione di autocarri di provenienza illecita.

2. Ricorre per cassazione Orazio Condorelli, nel suo stesso interesse, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata quale effetto dell'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso la nuova residenza del medesimo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.E' lo stesso ricorrente ad affermare in ricorso che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato al suo difensore di fiducia.

Per il che, risulta assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, la circostanza che la supposta nullità per erronea notifica al solo imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello ad un luogo di residenza anziché ad un altro, in presenza di regolare notifica del medesimo atto al difensore di fiducia, è considerata dalla pacifica giurisprudenza di legittimità una nullità generale a regime intermedio, che, essendosi verificata nella fase prodromica al giudizio di appello, avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del medesimo giudizio (Sez. 2, n. 559 del 09/12/2008, dep. 2009, Firmanò, Rv. 242715).

L'eccezione, invece, risulta proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione e deve ritenersi tardiva.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

### **P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.02.2018.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Domenico Gallo

